

NOVITÀ LEGISLATIVE

Data center: il MASE pubblica i primi indirizzi operativi sul nuovo procedimento unico autorizzativo

2

Piemonte: il disegno di legge sulle aree idonee punta su pianificazione, contenimento del consumo di suolo e agrivoltaico

4

NOVITÀ FISCALI

Transizione 5.0: operativa la piattaforma GSE per la comunicazione di conferma

5

Iperammortamento e cumulabilità con i finanziamenti agevolati

7

GIURISPRUDENZA

La Corte costituzionale si pronuncia sul divieto di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole

8

Il Consiglio di Stato conferma il risarcimento per la perdita della chance di accedere agli incentivi nel settore fotovoltaico

10

Impianti biometano, aree idonee e conferenza di servizi: il TAR Puglia chiarisce limiti e garanze del procedimento autorizzativo

12



Novità legislative

Data center: il MASE pubblica i primi indirizzi operativi sul nuovo procedimento unico autorizzativo

Con il documento recante i primi indirizzi operativi sul **procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati (PUCD)**, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha fornito le prime indicazioni applicative della disciplina introdotta dall'art. 8 del d.l. n. 21/2026, convertito dalla legge n. 49/2026.

L'obiettivo è uniformare la presentazione delle istanze e agevolare l'avvio del nuovo procedimento autorizzativo, destinato a concentrare in un'unica sede tutti i principali titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio dei data center.

Il documento chiarisce che il procedimento unico ha una durata massima di dieci mesi, decorrenti dalla verifica della completezza della documentazione, con termini di **Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)** dimezzati rispetto alla disciplina ordinaria.

La proroga è ammessa solo in circostanze eccezionali e per un periodo non superiore a tre mesi.

Particolare attenzione è dedicata alla presentazione dell'istanza.

Il Ministero precisa che il procedimento è oneroso e richiede il versamento separato dei contributi istruttori relativi a VIA e **Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)**, oltre agli eventuali oneri previsti per gli ulteriori titoli autorizzativi da acquisire.

Uno dei chiarimenti più rilevanti riguarda il contenuto dell'autorizzazione unica. Il proponente deve presentare, sin dall'avvio del procedimento, un progetto completo di tutta la documentazione necessaria per ottenere i diversi titoli autorizzativi, compresi il titolo edilizio, la VIA, l'AIA, le autorizzazioni paesaggistiche e tutti gli ulteriori assensi richiesti dalla normativa di settore.

Il procedimento unico, quindi, sostituisce il rilascio separato dei diversi provvedimenti, ma non elimina la necessità di rispettarne i presupposti sostanziali.

Di particolare interesse è il chiarimento relativo alla **conformità urbanistica**. Il Ministero precisa che essa costituisce un requisito preliminare del procedimento e che l'autorizzazione unica non comporta variante automatica agli strumenti urbanistici comunali.

Pertanto, il progetto deve risultare conforme alla pianificazione vigente oppure essere previamente adeguato attraverso gli ordinari strumenti urbanistici.

Ampio spazio è dedicato anche alla disciplina delle **connessioni alla rete elettrica**.

Il procedimento autorizza il centro dati e le relative opere di connessione di utenza, ma non comprende le opere di rete di competenza del gestore della rete di trasmissione.

Per accelerare la realizzazione degli impianti, il Ministero chiarisce inoltre che è possibile presentare inizialmente una soluzione temporanea di connessione in media tensione, rinviando a una successiva variante l'approvazione della connessione definitiva predisposta da Terna.

Si tratta di una significativa misura di flessibilità, che consente di avviare più rapidamente gli investimenti senza attendere la definizione delle opere di rete definitive.

Infine, il documento affronta il tema delle **modifiche progettuali**.

Le variazioni intervenute durante l'istruttoria possono essere assorbite nello stesso procedimento, purché siano aggiornati gli elaborati progettuali e, ove necessario, vengano riavviate le fasi di pubblicazione e consultazione.

Le modifiche successive al rilascio dell'autorizzazione unica, invece, qualora riguardino interventi quali ampliamenti del centro dati o altre trasformazioni rientranti nell'ambito applicativo dell'art. 8 del d.l. n. 21/2026, richiederanno l'attivazione di un nuovo procedimento autorizzativo unico.

Piemonte: il disegno di legge sulle aree idonee punta su pianificazione, contenimento del consumo di suolo e agrivoltaico

L'8 luglio 2026, la Giunta regionale del Piemonte ha approvato il disegno di legge n. 136 recante la **disciplina per l'individuazione delle ulteriori aree idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili**, dando attuazione all'art. 11-bis del d.lgs. n. 190/2024.

Il provvedimento mira a raggiungere l'obiettivo di 4.991 MW di nuova potenza



installata entro il 2030, conciliando lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela del territorio e del suolo agricolo.

Uno degli elementi centrali del disegno di legge riguarda la disciplina delle **aree agricole**.

Il testo introduce un limite quantitativo alla **superficie agricola destinabile ai nuovi impianti**, fissato nello 0,8% della **superficie agricola utilizzata (SAU) regionale** e nel 2% della SAU **comunale**, elevabile fino al 3% per impianti destinati all'autoconsumo industriale o alle comunità energetiche rinnovabili.

La scelta evidenzia la volontà di contenere il consumo di suolo agricolo senza compromettere lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

Parallelamente, il provvedimento amplia le aree considerate idonee privilegiando superfici già antropizzate o compromesse, quali aree industriali, commerciali e logistiche, siti da bonificare, fasce lungo le principali infrastrutture viarie, il Sito di Interesse Nazionale di Balangero, i canali irrigui e le aree prossime ai centri di elaborazione dati.

Particolare attenzione è riservata all'**agrivoltaico**, per il quale la Giunta regionale dovrà definire specifici criteri di installazione e monitoraggio finalizzati a garantire la continuità dell'attività agricola e la tutela del potenziale produttivo dei terreni.

Significativamente, il testo non limita tali criteri ai soli impianti sopraelevati, ma li estende anche ad altre configurazioni progettuali compatibili con la prosecuzione delle colture e supportate da un piano agronomico.

Il disegno di legge introduce inoltre una **disciplina dell'effetto cumulo**, volta a evitare un'eccessiva concentrazione di impianti sul territorio, prevedendo il cumulo delle potenze ai fini dell'individuazione del regime autorizzativo applicabile.

Sono altresì previste misure compensative per gli impianti di maggiore potenza, obblighi di installazione di impianti fotovoltaici per nuove strutture commerciali, poli logistici e data center, nonché disposizioni per favorire lo sviluppo del biometano e il recupero delle aree estrattive mediante impianti fotovoltaici.

Novità fiscali

Transizione 5.0: operativa la piattaforma GSE per la comunicazione di conferma

Prosegue l'attuazione del piano **Transizione 5.0**, il programma di incentivi previsto dal PNRR per sostenere gli **investimenti delle imprese in innovazione, efficienza energetica e digitalizzazione**.

La misura dispone di risorse pari a 6,3 miliardi di euro e riconosce un credito d'imposta alle imprese che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0" in grado di conseguire una **riduzione dei consumi energetici**, favorendo al contempo la **competitività del sistema produttivo e il processo di decarbonizzazione**.

In questo contesto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha firmato il decreto che rende operativa la piattaforma del GSE per la gestione del nuovo piano Transizione 5.0, consentendo alle imprese che hanno già ottenuto un **esito positivo alla comunicazione preventiva** di procedere con la successiva fase di **conferma dell'investimento**.

L'accesso all'agevolazione segue il percorso, definito dal decreto interministeriale tra il MIMIT e il MEF del 7 maggio 2026, articolato in tre **passaggi telematici attraverso la piattaforma del GSE**.

Il primo step è identificato nella **comunicazione preventiva** a seguito della quale le imprese dovranno trasmettere la **comunicazione di conferma** che dovrà contenere:

- l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'ultima quota di acconto necessaria a raggiungere almeno il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene agevolato, e
- la documentazione relativa alle fatture dei costi ammissibili.

L'ultimo passaggio per il riconoscimento definitivo del beneficio riguarderà, invece, la **comunicazione di completamento** degli investimenti – le relative tempistiche saranno definite in una successiva comunicazione del Ministero.

La comunicazione di conferma deve essere trasmessa esclusivamente tramite l'**Area Clienti del portale GSE**, accessibile mediante autenticazione SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni operative pubblicati dal Gestore.

Il Decreto precisa, inoltre, che la conferma **deve riguardare esclusivamente gli investimenti e gli importi già indicati nella comunicazione preventiva** – non sarà, infatti, possibile inserire nuovi beni o incrementare gli importi dichiarati.

L'apertura della piattaforma rappresenta un passaggio operativo fondamentale per le imprese che intendono beneficiare del piano Transizione 5.0, confermando l'approccio adottato dal MIMIT e dal GSE di monitorare l'intero ciclo di vita degli investimenti – dalla prenotazione delle risorse fino al completamento e all'interconnessione dei beni – al fine di garantire la corretta fruizione delle agevolazioni e il raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal PNRR.

Per saperne di più

- Decreto Interministeriale
MIMIT-MEF del 7.05.2026
- Decreto MIMIT
20.07.2026

Iperammortamento e cumulabilità con i finanziamenti agevolati

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto l'iperammortamento per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.

La misura è cumulabile con altre agevolazioni nazionali ed europee riferite ai medesimi costi, purché il sostegno complessivo non ecceda il costo dell'investimento e non si verifichi un doppio finanziamento delle stesse spese.

A tal fine, la normativa introduce il principio della “**nettizzazione**”, secondo cui la **base di calcolo** dell'**iperammortamento** deve essere determinata **al netto delle sovvenzioni ricevute**.

Tra le principali questioni interpretative emerge il **coordinamento con i finanziamenti agevolati SIMEST** destinati ai programmi di transizione digitale ed ecologica.

Tali strumenti, infatti, prevedono **sia un finanziamento a tasso agevolato sia, in alcuni casi, un contributo a fondo perduto**, e possono finanziare investimenti che rientrano anche tra quelli agevolabili con l'iperammortamento, come tecnologie Industria 4.0, digitalizzazione e interventi per la transizione energetica.

Il principale dubbio riguarda il trattamento del finanziamento agevolato ai fini della nettizzazione. In particolare, occorre stabilire se debba essere sottratto dalla base agevolabile per il suo intero valore nominale oppure esclusivamente per il beneficio economico effettivamente ottenuto dall'impresa, rappresentato dall'**Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL)**, ossia il valore attualizzato del vantaggio derivante dall'applicazione di un tasso inferiore a quello di mercato.

L'interpretazione che valorizza l'ESL appare in linea con la risposta n. 508/2021 dell'Agenzia delle Entrate, resa in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, nonché con le FAQ del MEF sul cumulo degli aiuti nell'ambito del PNRR, entrambe fondate sul criterio dell'effettivo beneficio economico.

Diversamente, il contributo a fondo perduto continua a rilevare integralmente ai fini della riduzione della base agevolabile.

Sul piano pratico, tale impostazione consente di preservare una quota significativa della base di costo su cui applicare l'iperammortamento, evitando che il solo valore nominale del finanziamento agevolato azzeri il beneficio fiscale. Sebbene si attenda un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria sulla nuova disciplina, l'utilizzo dell'ESL rappresenta, allo stato, la soluzione interpretativa maggiormente coerente con la normativa europea sugli aiuti di Stato e con i precedenti orientamenti di prassi.



Per maggiori
informazioni

- Legge 30.12.2025, n.199
- Agenzia delle Entrate

Giurisprudenza

La Corte costituzionale si pronuncia sul divieto di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole

Corte costituzionale, sentenza n. 127/2026

Con sentenza n. 127, depositata il 16 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio in relazione all'art. 5 del d.l. 15 maggio 2024, n. 63 (c.d. Decreto Agricoltura) e all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 190 del 2024.

Le questioni riguardavano la disciplina che **limita l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree classificate agricole** dagli strumenti urbanistici.

Il TAR Lazio dubitava della compatibilità della normativa con gli artt. 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, sostenendo che il divieto potesse compromettere il perseguimento degli obiettivi europei di incremento

della produzione di energia da fonti rinnovabili e risultasse sproporzionato, irragionevole e incompatibile con il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili elaborato dalla giurisprudenza costituzionale.

La Corte respinge integralmente tali censure, sviluppando una motivazione di particolare rilievo sotto il profilo del rapporto tra transizione energetica, tutela del suolo agricolo e discrezionalità del legislatore.

Un primo passaggio fondamentale della decisione consiste nella **delimitazione dell'ambito applicativo del divieto** che rispetterebbe il principio di proporzionalità.

La Corte osserva infatti che la disciplina censurata non impedisce l'installazione di tutti gli impianti fotovoltaici nelle aree agricole, ma riguarda esclusivamente gli impianti con moduli collocati a terra.

Rimangono invece consentiti gli impianti agrivoltaici che, attraverso l'elevazione dei moduli e l'adozione di soluzioni tecnologiche idonee, consentono la prosecuzione dell'attività agricola sul medesimo fondo.

A ciò si aggiungono numerose deroghe previste dal legislatore, concernenti, tra l'altro, cave dismesse, discariche, aree industriali, comunità energetiche rinnovabili e progetti connessi al PNRR.

Su tale base la Corte esclude che la normativa realizzi un divieto generalizzato della produzione di energia solare o che possa ritenersi incompatibile con gli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.

Richiamando la normativa unionale e la giurisprudenza, la sentenza afferma che **il principio della massima diffusione delle fonti rinnovabili non possiede carattere assoluto e può essere oggetto di limitazioni quando esse risultino giustificate dalla tutela di altri interessi di rango costituzionale.**

Particolarmente significativa è la ricostruzione del contenuto dell'art. 9 Cost., come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022.

La Corte sottolinea che la tutela dell'ambiente, anche ai sensi del diritto dell'Unione europea, non si esaurisce nella promozione della transizione energetica, ma comprende anche la protezione del paesaggio, del suolo, della biodiversità e degli ecosistemi.

In questa prospettiva il suolo agricolo viene qualificato come una risorsa limitata

e non rinnovabile, essenziale non solo per la produzione alimentare, ma anche per la conservazione della biodiversità e per la resilienza degli ecosistemi.

Muovendo da tali premesse, la Corte riconosce al legislatore un ampio margine di discrezionalità nel bilanciamento tra i diversi interessi costituzionali coinvolti, affermando che la promozione delle fonti rinnovabili non può prevalere in modo assoluto sulla tutela del paesaggio, del suolo agricolo e della continuità delle attività colturali.

La sentenza ritiene inoltre rispettato il principio di proporzionalità, osservando che il **divieto riguarda esclusivamente gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra**, lasciando invece possibile il ricorso a tecnologie, come l'agrivoltaico con moduli elevati, compatibili con la prosecuzione dell'attività agricola.

La pronuncia conferma che il principio della massima diffusione delle energie rinnovabili deve essere coordinato con altri valori costituzionali di pari rango, riconoscendo alla tutela del suolo agricolo un ruolo centrale nel bilanciamento tra produzione di energia e conservazione del territorio.

Il Consiglio di Stato conferma il risarcimento per la perdita della chance di accedere agli incentivi nel settore fotovoltaico

Consiglio di Stato, sentenza n. 5880/2026

Con la sentenza n. 5880 del 20 luglio 2026, il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, affronta il tema della responsabilità della pubblica amministrazione per il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione unica agli impianti da fonti rinnovabili, confermando la condanna della Regione Puglia al **risarcimento del danno subito da un operatore per la perdita della possibilità di accedere agli incentivi del V Conto Energia**.

La vicenda riguarda un impianto fotovoltaico per il quale la società aveva presentato domanda di autorizzazione nel 2010.

La Regione aveva rigettato l'istanza per due volte, facendo leva sul parere negativo dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) relativo agli impatti cumulativi dell'impianto.

Entrambi i dinieghi sono stati successivamente annullati dal giudice amministrativo, fino al definitivo rilascio dell'autorizzazione unica nel 2023.

La società ha quindi chiesto alla Regione Puglia il risarcimento del danno sostenendo che il ritardo nell'ottenimento del titolo autorizzativo le aveva

Per maggiori dettagli

- Corte Costituzionale
- Decreto Legge
15.05.2024, n.63
- D.Lgs 25.11.2024, n.190
- Legge costituzionale
11.02.2022, n.1

impedito di beneficiare del regime incentivante allora vigente.

Il TAR Puglia aveva accolto la domanda riconoscendo il danno da perdita di chance, decisione ora integralmente confermata dal Consiglio di Stato.

La pronuncia ribadisce che, in materia di responsabilità della pubblica amministrazione, il privato può utilizzare l'**illegittimità del provvedimento quale elemento presuntivo della colpa dell'amministrazione**, mentre spetta a quest'ultima dimostrare l'esistenza di un errore scusabile. Nel caso di specie, tale prova non è stata fornita. Anzi, il Collegio valorizza il fatto che la Regione ha reiterato un diniego fondato sulla medesima motivazione già ritenuta illegittima dal giudice amministrativo, circostanza ritenuta sufficiente a integrare la colpa dell'amministrazione.

Di particolare interesse è anche l'**accertamento del nesso causale tra il ritardo e la perdita degli incentivi**.

La Regione sosteneva che la società non avrebbe comunque potuto accedere al V Conto Energia, sia per la presunta incompletezza del progetto di connessione alla rete, sia perché il tetto massimo degli incentivi era stato raggiunto nel luglio 2013, precludendo qualsiasi possibilità di accesso in data successiva.

Il Consiglio di Stato respinge entrambe le argomentazioni, rilevando che la validazione tecnica del progetto risultava già acquisita nel 2012 e che non vi erano elementi per affermare con certezza che, in assenza dei dinieghi illegittimi, l'impianto non sarebbe stato realizzato entro il termine utile per beneficiare degli incentivi.

Proprio questa concreta possibilità integra la perdita di chance, intesa come perdita di una seria e apprezzabile probabilità di conseguire il beneficio economico.

La sentenza affronta anche il tema della **liquidazione del danno**.

Il Consiglio di Stato precisa che, in applicazione dell'art. 34, comma 4, c.p.a., spetta anzitutto all'amministrazione formulare una proposta risarcitoria, secondo i criteri già indicati dall'Adunanza Plenaria n. 7/2021.

Solo qualora non si raggiunga un accordo tra le parti, la determinazione dell'ammontare del risarcimento potrà essere nuovamente sottoposta al giudice amministrativo.

La decisione assume particolare rilievo per gli operatori del settore energetico perché conferma che il ritardo illegittimo nell'adozione dei provvedimenti



autorizzativi può determinare una responsabilità risarcitoria anche quando il danno consiste nella perdita della possibilità di accedere a regimi incentivanti ormai cessati.

Al tempo stesso, la pronuncia ribadisce che l'amministrazione non può sottrarsi alla responsabilità invocando genericamente la complessità del procedimento o la presenza di valutazioni tecnico-discrezionali, soprattutto quando abbia reiterato provvedimenti fondati sulle medesime ragioni già dichiarate illegittime dal giudice.

Impianti biometano, aree idonee e conferenza di servizi: il TAR Puglia chiarisce limiti e garanze del procedimento autorizzativo

TAR Puglia, Sez. I, sentenza n. 1023/2026

La sentenza del TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 10 luglio 2026, n. 1023 affronta il tema del **procedimento autorizzativo per la realizzazione di un impianto di produzione di biometano mediante Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)**, soffermandosi sia sulla disciplina delle aree idonee di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 sia, sulle garanzie procedurali previste nell'ambito della conferenza di servizi.

Il giudizio trae origine dall'impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Lecce aveva concluso negativamente il procedimento di PAS relativo alla realizzazione di un impianto agricolo per la produzione di biometano, fondando il diniego su una pluralità di ragioni, tra cui la ritenuta non idoneità dell'area, l'incompatibilità dell'intervento con il contesto territoriale paesaggistico, nonché alcune carenze progettuali emerse nel corso dell'istruttoria.

Nel merito, il TAR respinge le censure concernenti la convocazione della conferenza di servizi e la partecipazione al procedimento di soggetti quali la Soprintendenza, il Comune confinante e il Fondo per l'Ambiente Italiano (FAI), affermando che **l'amministrazione procedente può acquisire e valutare ogni contributo istruttorio ritenuto utile ai fini dell'esercizio del proprio potere**, anche quando provenga da soggetti intervenuti ai sensi dell'art.9 della legge n. 241/1990.

La sentenza affronta inoltre la questione dell'**individuazione delle aree idonee** ex art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, escludendo, nel caso concreto, che il sito prescelto potesse beneficiare della qualificazione automatica prevista dalla lettera c-ter), sia perché l'area richiamata dalla società non poteva più qualificarsi come cava dismessa, sia perché alcune opere essenziali



**Per maggiori
dettagli**

- Giustizia amministrativa
- Adunanza Plenaria

dell'impianto risultavano collocate oltre il limite dei 500 metri previsto dalla norma.

Il Collegio ribadisce, inoltre, un principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, secondo cui la classificazione di un'area come "idonea" non determina un automatico rilascio del titolo abilitativo per l'intervento, permanendo in capo all'amministrazione il potere-dovere di effettuare una valutazione concreta della compatibilità del progetto con gli interessi paesaggistici, ambientali e culturali coinvolti, purché tale valutazione sia sorretta da un'adeguata motivazione rafforzata.

L'accoglimento del ricorso discende, tuttavia, esclusivamente dalla violazione delle garanzie procedurali previste dagli artt. 10-bis e 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990.

Il TAR evidenzia come, all'esito della conferenza di servizi, qualora emergano posizioni ritenute non superabili, l'amministrazione procedente sia tenuta ad adottare una determinazione conclusiva negativa avente valore di preavviso di rigetto, consentendo al proponente di presentare osservazioni sulle ragioni ostative definitivamente individuate.

Tali osservazioni devono poi essere trasmesse alle amministrazioni partecipanti alla conferenza, affinché possano eventualmente rivedere o integrare le proprie determinazioni prima dell'adozione del provvedimento finale.

Secondo il Collegio, tale sequenza procedimentale costituisce una **garanzia sostanziale del contraddittorio** e non può ritenersi soddisfatta dalla mera presentazione spontanea di osservazioni da parte del privato nel corso della conferenza di servizi, poiché queste ultime intervengono prima che l'amministrazione abbia individuato le effettive ragioni ostative poste a fondamento del futuro diniego.

La violazione di tale obbligo procedimentale determina, pertanto, l'**illegittimità del provvedimento conclusivo**, imponendo all'amministrazione la riedizione del procedimento mediante l'attivazione del contraddittorio previsto dall'art. 10-bis della legge n. 241/1990 e la successiva adozione di una nuova determinazione finale che tenga conto delle osservazioni dell'istante e delle valutazioni eventualmente formulate dalle amministrazioni coinvolte.

La sentenza assume particolare rilievo in quanto conferma che, anche nei procedimenti relativi agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, il rispetto

delle garanzie previste dalla legge n. 241/1990 costituisce un passaggio imprescindibile del procedimento amministrativo.

Il contraddittorio successivo alla conferenza di servizi rappresenta infatti uno strumento volto a consentire un'effettiva interlocuzione tra amministrazione e proponente prima dell'adozione del provvedimento finale, la cui omissione comporta l'annullamento dell'atto conclusivo indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle ragioni di diniego.



**Energy
in Action**



**Per maggiori
dettagli**

- Sentenza n. 1023/2026
- D.Lgs 8.11.2021, n.199
- Decreto Legge
7.08.1990, n.241
- Consiglio di Stato,
sentenza n.5880/2026

Contatti:

Edoardo Fea - Partner

edoardo.fea@it.andersen.com

Carlo Giofrè - Partner

carlo.gioffre@it.andersen.com

Ti potrebbe interessare anche:

- [Energy Regulatory Alert: FER X, Iperammortamento 2026, e contenzioso sugli impianti rinnovabili](#)

